

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5[^] DIPARTIMENTO – 2° UFFICIO DIRIGENZIALE
“PARCHI E RISERVE E ATTIVITA' PRODUTTIVE”
U.O. AREE PROTETTE PARCHI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROT. N. 13

DEL 8/7/2011

OGGETTO: Affidamento incarico per l'attuazione del progetto per la realizzazione e fruizione di percorsi naturalistici, museali e della memoria all'interno del Sito Natura 2000. – Isola di Lipari per l'importo di € 100.000,00 I.V.A. compresa giusta impegno sul capitolo 7392 cod. 2 07 06 01 del Bilancio 2010.

PREMESSO che questa Provincia Regionale è stata individuata quale Ente beneficiario del Piano di gestione (PDG) del Sito Natura 2000 denominato “Isole Eolie” “giusto protocollo di intesa con l'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, approvato con il D.D.G. n. 106 del 25/02/2008;

CHE questa Amministrazione, nel quadro dei programmi dell'Ente, ha avviato iniziative e promosso azioni tendenti a favorire la conoscenza dei valori paesaggistici, naturalistici ed antropici che caratterizzano le aree protette dell'intero territorio provinciale;

CHE tali compiti di promozione, anche in relazione alla protezione del patrimonio naturale, sono stati sostanziate dall'art. 13 della L.R. n. 9 del 6/3/1986 di istituzione della Provincia Regionale;

CHE tra le aree di interesse archeologico ricadenti entro il territorio SIC dell'isola di Lipari è da annoverare il sito termale di S. Calogero che al suo interno custodisce reperti molto importanti quali la tholos della tarda età del bronzo che parrebbe la più antica ritrovata al di fuori dei confini greci, e complessi termali di età greca e imperiale;

CHE aree intensamente sfruttate per l'estrazione di materiali pomicei, localizzate nell'estremo settore settentrionale dell'isola di Lipari, potrebbero essere valorizzate attraverso una serie di interventi orientati alla conservazione e alla salvaguardia del valore scientifico-culturale della risorsa mineraria e delle testimonianze dell'attività estrattiva, anche attraverso l'istituzione di una struttura scientifica tematica e di un presidio museale di archeologia industriale per illustrare meglio le relazioni esistenti tra le peculiari caratteristiche del materiale oggetto di sfruttamento e lo sviluppo nel tempo delle tecniche e delle procedure di estrazione, in rapporto anche all'importanza storico-culturale che tale attività ha avuto nell'ambito del comprensorio eoliano;

CHE il PEG 2010, attribuito alla sottoscritta dirigente, prevede al Cap. 7392 cod. 2 07 06 01 alla voce “Spese per la realizzazione e la fruizione di percorsi naturalistici, museali e della memoria all'interno di parchi e delle riserve” un finanziamento di € 100.000,00 per la realizzazione di tali azioni;

CHE la voce del suddetto Capitolo “Spese per la realizzazione e la fruizione di percorsi naturalistici, museali e della memoria all'interno di parchi e delle riserve” è rispondente ad una delle azioni “Le vie dello sviluppo: incentivi a favore del turismo termale e di qualsiasi iniziativa tesa alla formazione di una rete di servizi per la fruizione sostenibile delle risorse naturali terrestri, ivi comprese le aree termali in genere” previste per l'attuazione del Piano di Gestione delle isole Eolie;

CHE l'ufficio Aree Protette ha elaborato una bozza di progetto per la realizzazione e la fruizione di percorsi naturalistici, museali e della memoria all'interno del Sito Natura 2000 – isola di Lipari- rispondenti ai summenzionati obiettivi del PEG;

VISTA la Determina Dirigenziale n 43 del 10/12/2010 con la quale viene approvata la bozza di progetto elaborata dall'Ufficio per la realizzazione e fruizione di percorsi naturalistici, museali e della memoria all'interno del Sito Natura 2000. - Isola di Lipari- unitamente all'impegno di spesa di € 100.000,00 I.V.A. compresa, sul capitolo 7392 cod. 2 07 06 01 del Bilancio 2010;

VISTA l'istanza del 23/05/2011 avanzata dalla cooperativa sociale "F.S.C. Group Service Soc. Coop. Soc.", acquisita al protocollo provinciale in data 26/05/2011 al n. 19646/11, con la quale detta cooperativa si propone per la realizzazione delle azioni previste dal progetto in oggetto;

VISTE le schede di progetto prodotte, unitamente all'istanza, dalla Cooperativa "F.S.C. Group Service Soc. Coop. Soc." nelle quali vengono esplicitate le modalità attuative delle azioni che si intendono realizzare;

CONSIDERATO CHE la coop. sociale "F.S.C. Group Service Soc. Coop. Soc." ha la gestione esclusiva dell'ex stabilimento termo-minerario di S. Calogero, con annesse aree di pertinenza comprendenti reperti archeo-termali, giusta convenzione stipulata con il comune di Lipari, ai sensi della L.381/91 "Disciplina delle cooperative sociali";

CHE la suddetta cooperativa è a mutualità prevalente, ovvero, non produttore di utili (no-profit) e svolge le proprie attività finalizzandole all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della predetta L.381/91;

CHE la cooperativa "F.S.C. Group Service Soc. Coop. Soc." ha sottoscritto un protocollo di intesa con alcune Associazioni del territorio per il raggiungimento di obiettivi che rientrano, peraltro, tra le finalità del progetto in argomento;

CHE la coop. "F.S.C. Group Service Soc. Coop. Soc." ha prodotto, unitamente all'istanza, un documento comprovante la disponibilità della sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Messina alla collaborazione scientifica per la produzione di materiale didattico-culturale;

RITENUTO opportuno affidare alla Cooperativa "F.S.C. Group Service Soc. Coop. Soc." le attività da svolgere nell'ambito del progetto "Realizzazione e fruizione di percorsi naturalistici, museali e della memoria all'interno di parchi e delle riserve", stilando apposito Foglio di Patti e Condizioni, il cui schema costituisce parte integrante del presente atto;

VISTO il P.D.G. del sito Natura 2000 - isola di Lipari;

VISTA la L.381/91 "Disciplina delle cooperative sociali" che all'art. 5 comma 1 prevede che "gli Enti pubblici, omississanche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica Amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1) comma 1 lett.b", ovvero, "lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate";

VISTA la L.R. n. 23/2000 "Programma attuativo POR 2000-2006" che all'art. 74 recepisce la L.381/91: "nella Regione Siciliana si applicano le norme della legge 381/91";

VISTO il D.lgs. 163/2006 che all'art. 57 lett. B. comma 2 recita "qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato";

VISTE le leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 che modifica ed integra l'ordinamento degli EE.LL. nonché il D.lgs 267/2000 e la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto provinciale;

DETERMINA

AFFIDARE alla Cooperativa sociale "F.S.C. Group Service Soc. Coop. Soc." con sede legale in via Varesana Sopra, 16 - Lipari, il progetto elaborato dall'ufficio che prevede la realizzazione e la fruizione di percorsi naturalistici, museali e della memoria all'interno del Sito Natura 2000 - isola di Lipari- per l'importo di € 100.000,00 IVA compresa;

FORMALIZZARE il superiore affidamento mediante stipula di apposito atto pubblico;

DARE ATTO che al pagamento della somma di cui sopra impegnata si provvederà con successivi atti dirigenziali, dopo la presentazione da parte del soggetto attuatore della relativa documentazione di rendiconto amministrativo e contabile, come richiesto dall'Ufficio e a seguito di presentazione di regolari fatture;

DICHIARARE la presente determinazione dirigenziale immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti leggi.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa S. Schachter)



Silvia Schachter



FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. 5 L.381/91

Per l'attuazione di attività inserite nell'ambito del progetto "Realizzazione e fruizione di percorsi naturalistici, museali e della memoria all'interno del sito Natura 2000 – isola di Lipari".

Al fine di creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate, indicate nell'art. 4. L. 381/91 e successive modifiche, e contrastarne l'emarginazione sociale, ed in osservanza dei principi contenuti nell'art. 7 paragrafo b) della L.R. 16/93 per la "fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi", dell'art. 5 comma 5 della 14/97, si stipula il presente accordo di lavoro

TRA

La Provincia Regionale di Messina, con sede in Messina, Corso Cavour, 87, Part. IVA 80002760835, rappresentata dalla Dott.ssa Silvana Schachter, in qualità di dirigente del 5° Dipartimento 2° Ufficio dirigenziale della Provincia Regionale di Messina, autorizzata alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 51 della L.142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91, nonché ai sensi dell'art. 63, punto 4 dello Statuto della Provincia Regionale di Messina;

E

La Cooperativa F.S.C. Group Service Soc. Coop. Soc., che di seguito verrà chiamata Cooperativa, con sede legale in Lipari, via Varesana Sopra, 16 part. IVA n. 02902680830 iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative, sezione A/B, con provvedimento n. A181535 del 19/0372007, n. di repertorio 1019, nella persona del suo legale rappresentante signor Davide Starvaggi, residente per la carica presso la sede della Cooperativa, abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

PREMESSO CHE

l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto del presente Foglio di Patti e Condizioni si pone l'obiettivo di attuare, nell'ambito del progetto "Realizzazione e fruizione di percorsi naturalistici, museali e della memoria all'interno del sito Natura 2000 – isola di Lipari" le attività connesse alla valorizzazione delle "Terme di San Calogero" e delle "Cave di Pomice", la creazione di due presidi eco-museali della memoria, l'individuazione e l'allestimento di percorsi didattico-ambientali unitamente ai servizi di fruizione e promozione delle stesse;

la necessità di stilare un accordo di lavoro con una cooperativa Sociale è motivata dall'opportunità di creare lavoro per le persone svantaggiate e contrastarne l'emarginazione sociale, così come previsto dall'art. 4 della L.381/91;

a norma dell'art. 5 punto 1 della sovracitata legge, così come modificata dall'art. 20 della L.52/96, "gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività di cui all'art. 1, comma 1 letterab) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purchè finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1;

la scelta della Coop. "F.S.C. Group Service Soc.Coop. Soc." è avvenuta a seguito di loro istanza, prot. n. 19646/11 del 26/05/2011 valutata positivamente dal Dipartimento "Parchi e Riserve" per le finalità espresse dalla cooperativa ;
i soggetti del presente accordo di lavoro intendono , con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo della stessa;
quanto sopra premesso è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto appresso

Art.1

La Provincia Regionale di Messina affida alla cooperativa "F.S.C. Group Service Soc.Coop.Soc. con sede legale in Lipari ,via Varesana Sopra, 16, part. IVA n. 02902680830 la fornitura dei servizi da realizzarsi nell'ambito del progetto "Realizzazione e fruizione di percorsi naturalistici, museali e della memoria all'interno del sito Natura 2000 – isola di Lipari" di seguito riportati:

- realizzazione di seminari e di un convegno per la pianificazione e la redazione del disciplinare per il riconoscimento dei presidi eco-museali;
- raccolta e censimento di tutti i materiali e delle testimonianze del passato da allocare nei musei della memoria (testi stampe filmati ecc.). per l'allestimento della sala espositiva concernente i due presidi eco- museali;
- realizzazione e promozione di nuovi itinerari scientifico-culturali, e/o recupero di percorsi esistenti, allestimento degli stessi mediante apposite tabelle informative/divulgative;
- visite guidate alle terme e alle cave (almeno n. 10 /mese) e lungo i percorsi didattico - culturali, nei mesi di attuazione della terza fase;
- esposizione all'interno degli eco-musei dei materiali prodotti.
- campagne di promozione (materiale informativo, sito internet, convegni ecc). la produzione sarà caratterizzata principalmente da stampe e da materiale serigrafico ed espositivo che sarà allocato all'interno dei locali adibiti alla fruizione del pubblico.

Art. 2

Il progetto avrà la durata di dodici mesi, e si articolerà in tre fasi della durata complessiva di mesi dodici . La prima fase avrà la durata di un mese, la seconda di mesi sei, la terza di mesi cinque.

Fase 1: - realizzazione di seminari e di un convegno per la pianificazione e la redazione del disciplinare per il riconoscimento dei presidi eco-museali;

Fase 2 Raccolta e censimento di tutti i materiali e delle testimonianze del passato da allocare nei musei della memoria (testi stampe filmati ecc.). per l'allestimento della sala espositiva concernente i due presidi eco- museali;

- realizzazione e promozione di nuovi itinerari scientifico-culturali;

Fase 3 : recupero di percorsi esistenti, allestimento degli stessi mediante apposite tabelle indicative/informative;

- visite guidate alle terme e alle cave e lungo i percorsi didattico - culturali(almeno n. 10 /mese), nei mesi di attuazione della terza fase;

-esposizione dei materiali prodotti negli eco-musei.

- campagne di promozione (materiale informativo, sito internet, convegni ecc). la produzione sarà caratterizzata principalmente da stampe e da materiale serigrafico ed espositivo che sarà allocato all'interno dei locali adibiti alla fruizione del pubblico

Il personale opportunamente istruito, nel corso della prima fase, potrà attuare le varie iniziative divulgative, educative e di fruizione che verranno svolte specificatamente in loco e nelle istituende strutture scientifico-tematiche (eco-museo).

Art. 3

La Provincia Regionale di Messina corrisponderà per tali prestazioni, a conclusione degli stessi, l'importo presuntivo di € 100.000,00, comprensivo di ogni onere, previa produzione dei documenti contabili che comprovino la spesa, che sarà effettivamente liquidata entro gg. 60 dalla data di emissione della fattura;

Art. 4

La Cooperativa per la realizzazione delle attività sopra descritte si impegna a:

- 1) impiegare persone in condizioni di svantaggio così come previsto dall'art. 4 della L.381/91;
- 2) impiegare operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio.ecc.) La cooperativa si assume la responsabilità in merito alla vericità dei dati riportati.
- 3) utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della L. 381/91 per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli operatori;
- 4) rispettare per il personale impiegato nelle attività e per le persone svantaggiate inserite tutte le norme e gli obblighi assicurativi applicando le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;
- 5) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- 6) assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adesione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone;
- 7) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la L. 675/96;
- 8) seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive stabilite dall'Ente Provincia;

Art. 5

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e perderà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte, senza bisogno di ulteriore formalità. Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti;

Art. 6

Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà luogo a Messina.

Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Provincia:

Per la Cooperativa F.S.C. Group Service Soc. Coop.